



**Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.**

n. 29 del 05/ 08 /2014

**AFFARI GENERALI**

**CONVERSIONE D.L. 90/2014** La Camera dei Deputati ha approvato il 31 luglio 2014, con voto di fiducia, la legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

**Reintrodotti parzialmente gli incentivi per la progettazione**

La legge di conversione contiene importanti modifiche agli articoli relativi:

- agli incentivi per la progettazione (art. 13),
- all'acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici (artt. 23-bis e 23-ter);
- alla trasmissione delle varianti in corso d'opera all'Autorità nazionale anticorruzione (art. 37).

Per quanto concerne le modifiche all'incentivo per la progettazione contenuto nell'originario art. 13 che inseriva dopo i commi 5 e 6 il nuovo comma 6-bis con cui veniva cancellata per il personale con qualifica dirigenziale la possibilità di avere corrisposte gli incentivi, la versione approvata dalla Camera è sostanzialmente diversa in quanto con il nuovo articolo 13 vengono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti e con il nuovo art. 13-bis vengono aggiunti i nuovi commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, con i quali, di fatto, le amministrazioni pubbliche continuano a destinare ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro con la precisazione che l'80 % del fondo stesso deve essere ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati con un apposito regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

**Per quanto riguarda le varianti il Presidente di Anac con comunicato del 16 luglio 2014 ha precisato che :**

Le stazioni appaltanti sono invitate a trasmettere all'Autorità, per ciascuna variante in corso d'opera, i seguenti atti:

Relazione del responsabile del procedimento;

Quadro comparativo di variante;

Atto di validazione;

Provvedimento definitivo di approvazione;

avendo cura di indicare il numero di CIG, ove non riportato in uno dei suddetti atti e con riserva di fornire una più ampia documentazione progettuale, qualora gli Uffici preposti dell'Autorità lo ritenessero necessario.

La trasmissione dovrà riguardare le varianti approvate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 e dovrà avvenire utilizzando – ove possibile – la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.avcp.it, entro il termine di 30 giorni, previsto dalla norma, a decorrere dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

In caso di ricorso alla posta ordinaria, l'indirizzo di riferimento dovrà essere il seguente: Autorità Nazionale Anticorruzione – Via di Ripetta, 246 – 00186 ROMA.

Ai fini del più rapido ed efficace indirizzamento della corrispondenza in questione, all'atto dell'invio si prega di riportare nell'oggetto il seguente testo: “Trasmissione all'A.N.AC. delle varianti in corso d'opera ex art.37 del D.L.n.90/2014 – cig.appalto n.”.

### **Riforma p.a., gli enti sorridono**

- La novità più attesa dopo il passaggio parlamentare del D.L. n. 90/2014, in fase di conversione in legge è la proroga dell'obbligo per i comuni non capoluogo di ricorrere ad una centrale unica per gli acquisti. Le due nuove scadenze sono il 1° gennaio 2015 per i beni e i servizi e il 1° luglio 2015 per i lavori. Inoltre, per i comuni con più di 10.000 abitanti, sono state reintrodotte le deroghe per gli acquisti di modesto valore: questi, quindi, potranno provvedere autonomamente per importi inferiori a 40.000 euro.
- Un'altra proroga riguarda l'ennesimo rinvio dei termini per l'avvio delle gestioni associate dei piccoli comuni, che avranno tempo fino al 30 settembre per conferire a unioni e convenzioni altre tre funzioni fondamentali.
- Circa gli enti soggetti al Patto, il limite al turnover dei dipendenti a tempo indeterminato passa dal 40 al 60% per gli anni 2014-2015, all'80% per il biennio 2016-2017, per arrivare al 100% nel 2018. Negli enti dove la spesa per il personale non supera il 25% della spesa corrente, il turnover sale all'80% quest'anno e al 100% nel 2015. Infine, agli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, non si applica più il limite del 50% sulle assunzioni per contratti flessibili.
- diritti di rogito : modifica dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, volta a chiarire che l'attività rogatoria svolta su richiesta degli Enti dai segretari comunali e provinciali, quando richiesta dall'Amministrazione, è **obbligatoria** (vedi, però, anche articolo in sezione personale)
- spariti i regimi agevolati per le assunzioni nell'istruzione, nei servizi sociali e nella polizia municipale.

Autore: Matteo Barbero

## **D.L. n. 90/2014 approvato dalla Camera: la nota di lettura Anci (in allegato)**

Disponibile la nota di lettura predisposta dall'Ance sulle disposizioni in materia di personale ed altre disposizioni di interesse per gli enti locali contenute nel ddl AC 2486-A/R, di conversione in legge del Decreto legge n. 90/2014,

Scarica la nota ed il testo del disegno di legge approvato il 31 luglio [www.anci.it](http://www.anci.it)

Fonte: ANCI del 04/08/2014

## **Conversione DI 66/2014 - I nuovi obblighi di trasparenza della spesa pubblica**

L'articolo 8 del DI 66/2014 convertito dalla legge 89/2014 è intervenuto in merito agli obblighi di pubblicità dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni, con specificazioni sotto forma di novelle agli articoli 29 e 33 del Dlgs n. 33 del 2013 (decreto trasparenza),

### **1. Pubblicazione dati del bilancio**

L'articolo 29 del Dlgs n. 33 del 2013 già dispone che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. La novella dell'articolo 8 aggiunge ora l'obbligo di pubblicare i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni dalla loro adozione. Le amministrazioni sono altresì tenute a pubblicare e rendere accessibili (anche mediante un portale unico) i dati di bilancio relativi a entrate e spese, "in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo". La definizione dello schema tipo e delle modalità applicative è demandata a un Dpcm, da emanarsi (sentita la Conferenza unificata) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

### **2. La pubblicazione dell'indicatore dei tempi di pagamento**

Nel quadro di modifiche al decreto trasparenza, rientra anche la riscrittura dell'articolo 33 che prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». Ora la novella dell'articolo 8 introduce la previsione di un obbligo, decorrente dal 2015, di pubblicazione di un indicatore trimestrale (l'altro indicatore dunque dovendosi intendere quale annuale). La definizione dello schema tipo e delle modalità applicative è demandata (prevede il decreto legge, innovando il Dlgs n. 33) a un Dpcm, da emanarsi (sentita la Conferenza unificata) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. In ragione di un intervento correttivo in sede parlamentare, l'inosservanza delle predette disposizioni non costituisce più (in tal senso, disponeva il testo originario del DI) elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sia comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Fonte: Guida agli enti locali 4 agosto 2014

Autore Paolo Canaparo

## **PERSONALE**

## **Il ritorno al full time non incide sul Patto**

Se i dipendenti pubblici vogliono tornare al full-time, gli enti locali non possono essere sanzionati per l'eventuale sfioramento delle spese di personale.

A stabilirlo è la Corte dei Conti per la regione Veneto con il parere n. 406 del 24 luglio 2014.

Gli enti locali soggetti al Patto di stabilità non possono essere soggetti a conseguenze sanzionatorie (ex art. 1, co. 557 e seguenti della Legge n. 296/2006) in materia di sfioramento delle spese di personale nel caso in cui alcuni dipendenti che hanno scelto di lavorare part-time decidano, esercitando una facoltà prevista dal contratto, di tornare al full-time.

Le pubbliche amministrazioni, pertanto, non possono ignorare la richiesta del dipendente di ricondurre il rapporto di lavoro alle condizioni originarie (il tempo pieno) anche se questo comporta un aumento della spesa del personale.

La Corte ha sottolineato come la possibilità del ritorno alle modalità originarie del rapporto di lavoro è un diritto garantito sia dalla contrattazione collettiva che dalle disposizioni normative; l'art. 6 del D.L. n. 79/1997 stabilisce che i dipendenti pubblici che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale hanno il diritto di tornare al full-time "alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi".

Fonte: Italia Oggi n. 184 del 05/08/2014 pag. 28

Autore: Antonio G. Paladino

## **Diritti di rogito: abrogata la ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al fondo ministeriale.**

L'art. 10 del D.L. n. 90/2014 stabilisce l'attribuzione integrale all'ente dei diritti di rogito spettanti ai segretari. Viene abrogata, pertanto, la ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria a favore del fondo ministeriale ex art. 42 della Legge n. 604/1962 ; secondo la vecchia normativa, il 10% del provento andava assegnato al fondo ministeriale, mentre il 75% di quanto rimaneva spettava al segretario rogante, fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune in base alle nuove norme, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

## **Le norme dell'art. 10 non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

**Si porta all'attenzione dei Segretari comunali l'articolo relativo all'oggetto pubblicato il 1.08.2014 da Luigi Oliveri su ItaliaOggi e sul sito degli Enti Locali da Paolo Gros ( [www.paologros.net/](http://www.paologros.net/) ) .**

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 212 del 04/08/2014

Autore: Anna Guiducci

## **Società, il Comune guida i tagli**

Spese di personale: le società controllate devono attenersi ai criteri di attuazione del contenimento contenuti negli atti di indirizzo degli enti locali.

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. n. 90/2014, si stabilisce **ora che le società partecipate**, pur continuando ad assumere, **devono attenersi al principio di riduzione dei costi del personale**.

Viene precisato, inoltre, che spetta all'ente controllante, con specifico atto di indirizzo, definire, per ciascuno dei soggetti partecipati, criteri e modalità di attuazione del contenimento della spesa, tenendo in considerazione il settore di attività.

L'art. 3 del D.L. n. 90/2014 ha abrogato e sostituito il vincolo tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 50% ex art. 76, co. 7 della Legge n. 133/2008; gli enti locali, nel definire gli atti di indirizzo ed i vincoli per le partecipate nella riduzione graduale, devono attenersi al nuovo parametro fornito dal riformulato comma 557-quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che il contenimento della spesa di personale va riferito al valore medio del triennio precedente (2011-2013) alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 212 del 04/08/2014 pag. 26

Autore: Alberto Barbiero

### **Province, mobilità privilegiata**

La legge di conversione al D.L. n. 90/2014 indica di utilizzare in via prioritaria le risorse del fondo di sostegno non solo per agevolare i trasferimenti dei dipendenti pubblici verso gli uffici giudiziari, ma per agevolare i futuri processi di mobilità dalle province verso gli enti che subentreranno.

Tra i ritocchi approvati alla Camera al D.L. n. 90/2014, in fase di conversione in legge, c'è la possibilità per le province di utilizzare le risorse del fondo di sostegno destinate ai processi di mobilità sia agli uffici giudiziari che alla piena applicazione di quanto previsto dalla L. n. 56/2014 di riforma delle province. In realtà la Legge Delrio, all'art. 1, comma 6, lett. a), già contiene lo strumento per assicurare all'ente di destinazione il finanziamento della spesa per il personale proveniente dalle province. Ciò che la legge di conversione chiarisce meglio è che nell'ambito della medesima amministrazione i dipendenti possono essere trasferiti da una sede all'altra entro il raggio di 50 km e senza alcuna specifica motivazione, e ciò potrà avvenire anche tra amministrazioni pubbliche diverse, previo accordo tra loro o comunque dopo una preventiva consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative. I dipendenti pubblici con figli di età inferiore a 3 anni che hanno diritto al congedo parentale e i soggetti che godono dei congedi previsti dall'art. 33, comma 3 della L. n. 104/1992 possono essere oggetto di mobilità obbligatoria solo se prestano consenso espresso al trasferimento di sede.

Fonte: Italia Oggi n. 181 del 01/08/2014

Autore: Luigi Oliveri

## **CONTABILITÀ E BILANCIO**

### **Comuni, via ai tagli con "tetto" al 20%**

Tra i punti all'ordine del giorno della seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e Autonomie locali che si è svolta il 5 agosto figura la definizione dei criteri per la distribuzione fra i comuni dei tagli da 360 milioni di euro previsti dall'articolo 47, comma 9, del D.L. n. 66/2014.

Ai comuni saranno richiesti sacrifici proporzionali alle spese per i consumi intermedi registrati nel triennio 2011/2013 e certificati dalle stesse amministrazioni entro il 25 luglio scorso. Tale

meccanismo prevede anche una clausola di salvaguardia al fine di evitare troppe oscillazioni nei tagli delle diverse fasi di spending review che incidono i conti locali (D.L. n. 95/2012 - con tagli per 2,5 mld-, D.L. n. 66/2014 - con tagli per 360 milioni). E' opportuno rilevare che nella seconda spending review (prevista dal decreto Renzi) i criteri sono diversi e nell'attuazione si prevede che a nessun comune possa essere chiesto più del 20% del taglio imposto dalla prima spending.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 213 del 05/08/2014

Autore: Gianni Trovati

### **Pagamento debiti enti locali: avviso CDP**

Con avviso diffuso il 1° agosto scorso, la Cassa Depositi e Prestiti ha fornito alcune precisazioni per la corretta applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 31 del D.L. n. 66/2014.

In particolare, la Cassa Depositi e Prestiti evidenzia che la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali in base all'art. 31 del D.L. n. 66/2014 concerne esclusivamente il pagamento dei debiti che gli enti locali hanno nei confronti delle società e degli enti partecipati.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della CDP, accedendo al Portale Enti Locali e PA, nella Sezione dedicata all'operatività in oggetto.

Fonte: Cassa Depositi e Prestiti del 04/08/2014

Autore: Redazione Paweb

### **FISCO E TRIBUTI**

#### **Imu e Tasi, spunta l'ipotesi del modello F24 a domicilio**

Al via dal 5 agosto, il tavolo di confronto tra Ministero dell'Economia ed Anci per la semplificazione della fiscalità locale sulla casa.

L'obiettivo del tavolo di confronto è quello di arrivare, entro il prossimo mese, a formulare soluzioni che si tradurranno in disposizioni normative da inserirsi nella prossima legge di stabilità.

La semplificazione delle imposte locali dovrebbe riguardare, innanzitutto, la tassazione sugli immobili, in modo da facilitare gli adempimenti a carico dei contribuenti; l'idea del Governo è quella di mettere a loro disposizione già dal 2015 il modello F24 precompilato direttamente dai comuni per il saldo delle imposte sulla casa.

In secondo luogo, si cercano soluzioni per arrivare ad un accorpamento in un unico tributo di Imu e Tasi; secondo il sottosegretario all'Economia, Zanetti, anche se con difficoltà, dal prossimo anno si dovrebbe completare il percorso per arrivare ad una vera e propria service tax, che permetta di "pesare correttamente il prelievo sugli immobili tra componente patrimoniale e componente dei servizi erogati dai comuni".

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 213 del 05/08/2014

Autore: M.Mo.

#### **Tributi locali, condono a tempo**

Una recente pronuncia del TAR Sicilia ribadisce che i comuni non possono deliberare il condono dei propri tributi a distanza di anni da quando il legislatore ha concesso loro questa facoltà.

Nella sentenza n. 1765/2014 si ribadisce che il potere dei comuni di stabilire condoni sui propri tributi è esercitabile entro precisi limiti temporali. Nella sentenza in commento, i giudici amministrativi siciliani hanno sancito l'illegittimità per eccesso di potere del regolamento comunale che ha istituito il condono delle violazioni commesse dai contribuenti circa il pagamento della tassa rifiuti a distanza di 7 anni dall'entrata in vigore della legge che ha riconosciuto ai comuni tale facoltà (art. 13, Legge 289/2002). E'opportuno ricordare che la Legge finanziaria 2003 ha attribuito agli enti locali la facoltà di poter prevedere forme di condono sui tributi di loro competenza, nel rispetto dello Statuto del contribuente, ma senza fissare alcun limite temporale. I giudici, però, hanno preso posizione ben precisa sulla questione (Corte di Cassazione, sentenze n. 12675/2012 e n. 12679/2012), affermando appunto che il potere dei comuni di stabilire condoni dei tributi locali deve essere limitato nel tempo e riguardare solo i periodi di imposta antecedenti al 2003, data di entrata in vigore della Legge n. 289/2002 (ovvero solo per gli obblighi tributari non adempiuti dal contribuente fino al 2002 e per i procedimenti contenziosi già pendenti).

Fonte: Italia Oggi n. 182 del 02/08/2014 pag. 27

Autore: Sergio Trovato

### **Il terreno con rudere è area edificabile**

In risposta ad una interrogazione parlamentare il Governo ha chiarito che la cessione di un fabbricato da demolire deve essere considerata come una cessione di area edificabile.

L'interpretazione fornita dal Governo, in pratica, avalla l'orientamento con riferimento alla plusvalenza Irpef dell'Agenzia delle Entrate ma respinge l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, affermando che le sentenze che hanno qualificato tale fattispecie come cessione di fabbricato e non di area edificabile non devono essere tenute in considerazione.

Di conseguenza, in questa materia viene a crearsi un doppio binario: la cessione di un fabbricato da demolire dovrebbe essere considerata come cessione di area edificabile se si ragiona in termini di Irpef, mentre dovrebbe essere considerata come cessione di fabbricato se si ragiona in termini di Iva.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 209 del 01/08/2014 pag. 30

Autore: Angelo Busani

### **Base imponibile Ici e Imu: i limiti all'accertamento dei Comuni - Cassazione sentenze 12030 e 12753**

La Corte conferma l'orientamento secondo cui è giuridicamente impossibile utilizzare una rendita catastale prima della sua notifica

Con due recenti sentenze, la n. 12030 del 28 maggio 2014 e la n. 12753 del 6 giugno 2014, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di determinazione della base imponibile Ici-Imu e, in particolare, sui limiti all'attività di accertamento che incontra l'Ente locale e, come conseguenza, sulle azioni che il contribuente può attivare a tutela delle sue ragioni. Nel dettaglio, con la sentenza n. 12030, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la facoltà riconosciuta al contribuente dall'articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992, di impugnare l'atto di attribuzione della rendita catastale, precedentemente non notificato, unitamente all'avviso di liquidazione della maggiore imposta che in funzione di esso veda definita la sua base imponibile, è condizionata alla proposizione dell'impugnativa non solo nei confronti dell'Ufficio dell'Ente locale

che ha emanato l'avviso di liquidazione, rispetto al quale l'atto di classamento si configura come atto presupposto, ma anche nei confronti dell'Agenzia del territorio.

Con la sentenza n. 12753, invece, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui è giuridicamente impossibile utilizzare una rendita catastale prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile di Ici o Imu, con la conseguenza che, dal momento in cui il contribuente ha fatto richiesta di attribuzione della rendita, il proprietario diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, per cui egli potrà essere tenuto a pagare una somma maggiore in quanto intervenga un accertamento in proposito, ovvero potrà aver diritto di pagare una somma minore se abbia fatto richiesta di rimborso entro il termine di legge.

### **I risvolti operativi :**

Riguardo la sentenza n. 12030 del 28 maggio 2014:

- a) è da escludere che un avviso di accertamento Ici debba riprodurre (o al medesimo debba essere allegato) l'atto di classamento (o di variazione di classamento) catastale attributivo della rendita sulla cui base è stata calcolata l'imposta pretesa con l'avviso stesso, essendo invece sufficiente che quest'ultimo indichi gli elementi da cui trae le mosse la pretesa impositiva (come, nella specie, accertato nella sentenza gravata, laddove riferisce che nell'avviso impugnato erano indicati il maggior valore accertato, i dati catastali e la rettifica di classamento);
- b) nel giudizio non può trovare accoglimento la tesi di parte ricorrente secondo cui la mancata riproduzione dell'atto di classamento nell'avviso di accertamento Ici (o la sua mancata allegazione a tale avviso), vanificherebbe, in concreto, la possibilità di esercitare il diritto di impugnare l'atto di classamento nel termine decorrente dalla notifica dell'avviso Ici, nel caso in cui la parte è stata messa nella condizioni di conoscere l'iter seguito e i dati analiticamente accertati dall'Agenzia del Territorio dal momento che aveva inoltrato al competente ufficio l'istanza di accatastamento degli immobili e che la rendita definitiva era stata messa in atti.

Riguardo alla sentenza n. 12753 del 6 giugno 2014:

- a) in ipotesi di iscrizione di fabbricati in D/10, il carattere rurale degli stessi non può essere rimesso in discussione;
- b) la norma interpretativa contenuta nel DL n. 207 del 2008, articolo 23, comma 1-bis, convertito, dalla legge 14/2009, sostanzialmente conferma che la «ruralità» del fabbricato direttamente e immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l'esclusione del fabbricato, catastalmente riconosciuto come rurale, dalla stessa nozione di «fabbricato imponibile ai fini Ici».

Fonte: Guida agli Enti locali 1 agosto 2014

Autore: Claudio Carbone

## **SCUOLE**

### **Scuole sicure, arrivano i finanziamenti**

In arrivo un finanziamento di 400 milioni di euro per la messa in sicurezza degli istituti scolastici.

Il programma di Governo riguardante gli interventi di messa in sicurezza ed agibilità delle scuole prende forma; sono in arrivo, infatti, circa 400 milioni di euro destinati a 1639 istituti presenti su tutto il territorio nazionale.

Le aggiudicazioni avverranno con iter agevolato per consentire una rapida partenza delle opere che hanno un valore medio di 160.000 euro; Comuni e Province avranno tempo fino al 31 dicembre per assegnare gli interventi.

L'elenco dei primi interventi, articolato per regioni, è disponibile sul sito del Miur ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).

Fonte: Italia Oggi n. 184 del 05/08/2014 pag. 28

Autore: Matteo Barbero